

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1843

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORONI, GRASSI, SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI, MIGLIORE, BERSANI, BINDI, CESA, FITTO, GIORGIA MELONI, GIANLUCA PINI, PISICCHIO, TABACCI, LUCIANO AGOSTINI, ARLOTTI, BELLANOVA, BENAMATI, BOLOGNESI, BORGHI, CAPODICASA, CAPONE, CARBONE, CARDINALE, CARELLA, CARRA, CARRESCIA, CASATI, CASELLATO, CASTRICONE, CECCONI, COVELLO, CRIVELLARI, DE MARIA, DECARO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, DISTASO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FITZGERALD NISSOLI, CINZIA MARIA FONTANA, FOSSATI, CARLO GALLI, GASBARRA, GELLI, GHIZZONI, GIACOMELLI, GIGLI, GINOBLE, GIULIETTI, LORENZO GUERINI, GULLO, LACQUANITI, LENZI, LODOLINI, LOTTI, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANO, MARTELLA, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MORANI, MORETTI, MURA, OLIVERIO, ORFINI, PES, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PIEPOLI, RACITI, RAMPPELLI, RICHETTI, RIGONI, ROSATO, ROTTA, RUBINATO, RUGHETTI, SANGA, SCANU, TULLO, VALIANTE, VENITTELLI, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI, ZARDINI, ZOGGIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Presentata il 25 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 16 marzo 1978, il giorno del rapimento dell'onorevole Aldo Moro e dell'omicidio dei cinque uomini della scorta i carabinieri Oreste

Leonardi e Domenico Ricci, gli agenti di pubblica sicurezza Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi, e il 9 maggio 1978, giorno del ritrovamento del cada-

vere di Moro in via Caetani, sono date indelebili nella memoria storica degli italiani. Sia di coloro che quei giorni li hanno vissuti e sia di quanti, pur non avendo un ricordo diretto, hanno seguito le ricostruzioni, gli approfondimenti, gli speciali televisivi e radiofonici, oppure si sono documentati su una serie interminabile e interminata di articoli e di pubblicazioni. Perché a trentacinque anni di distanza il caso Moro è ancora una pagina densa di misteri e di enigmi. Il successo che hanno i libri che trattano di volta in volta aspetti inediti e sconosciuti di quei 55 giorni, i più lunghi della nostra Repubblica, dimostra tutta la voglia di conoscenza e di verità di molti italiani. Ed è proprio per accompagnare questa inesauribile sete di verità, per cercare di fare luce su aspetti inediti e, infine, per il dovere che come parlamentari della Repubblica sentiamo nei confronti della nostra storia e delle generazioni future che intendiamo chiedere, con la presente proposta di legge, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Siamo ben consapevoli di non essere i primi a formulare una simile proposta. In questi 35 anni si sono susseguite diverse iniziative parlamentari che hanno inteso fare luce sul caso Moro e più in generale, sui cosiddetti « anni di piombo ». La prima Commissione parlamentare di inchiesta fu istituita con la legge 23 novembre 1979, n. 597. Vi parteciparono uomini del calibro di Leonardo Sciascia, Ugo Pecchioli, Raniero la Valle e Sergio Flamigni. Durò per tutta l'VIII legislatura. È di tutta evidenza, però, che la prossimità agli eventi, il permanere di determinate condizioni politiche internazionali (la « guerra fredda ») e la *conventio ad excludendum* che bloccava la democrazia italiana non rappresentavano le condizioni migliori per disporre di tutti gli elementi e per fare piena luce sull'intera vicenda. Solo nel 1988 quindi, nella X legislatura, il Parlamento riprese il cammino interrotto dalla Commissione sulla strage di Via Fani e il delitto Moro e istituì, con la

legge 17 maggio 1988, n. 172, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Il caso Moro fu così inserito nella stagione del terrorismo. Da quella data fino al 2001 e in tutte le legislature successive, la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo, poi nel 1999 ridenominata « Commissione stragi », ha prodotto un'enorme mole di lavoro, di documentazione e di approfondimenti. Diversi parlamentari, anche autorevoli, hanno fatto parte di queste Commissioni parlamentari di inchiesta succedutesi nel tempo.

E anche se la mole di lavoro prodotta è veramente considerevole, se sono certamente moltissimi i protagonisti diretti e indiretti degli episodi di via Fani e di via Caetani ascoltati durante tutti questi anni, se, in conclusione, a un primo sguardo sembra che sia stato fatto tutto il lavoro possibile, che siano state esperite tutte le vie e le possibilità e che si sia fatta piena luce, non ci sembra che sia così.

Così sembra non essere, perché ultimamente nuove rivelazioni e nuove dichiarazioni hanno riaperto i riflettori sul caso Moro, rianimando un dibattito che sembrava sopito. Sembrano emergere rilevanti elementi di novità, che riguardano azioni e omissioni e che ruotano sul sospetto, sempre più connotato da certezza, che la morte di Moro poteva essere evitata. Non a caso anche la magistratura ha riaperto le indagini in proposito. Impegnarsi per ricercare tutta la verità su un evento così drammatico e unico per la nostra Repubblica costituisce il miglior viatico per evitare che tali fatti abbiano a ripetersi. Impegnarsi per ricercare tutta la verità è uno dei migliori servizi che come deputati e parlamentari della Repubblica possiamo fare per il rafforzamento e la credibilità delle nostre istituzioni. Impegnarsi per ricercare tutta la verità vuol dire continuare a rendere giustizia ad Aldo Moro, alla sua famiglia e a tutti coloro che credono e amano la democrazia e la libertà e proprio per questo non temono la verità. I lavori

delle precedenti Commissioni hanno dimostrato che non vi è un'impossibilità oggettiva di risalire alla ricostruzione precisa della dinamica. Quello che turba sono invece le reticenze e le omissioni che hanno impedito alla verità di emergere completamente.

La presente proposta di inchiesta parlamentare ha l'ambizione di scrivere la parola fine accertando la verità storica dell'evento, ma anche di recuperare il ritardo e le omissioni dello Stato sull'intera vicenda. Ancora troppi, infatti, a distanza di oltre trentacinque anni, sono i lati oscuri dell'azione terroristica e di quella difensiva dello Stato. Spiace purtroppo constatare che, fatti salvi alcuni importanti servizi radiotelevisivi e molti libri scritti sull'evento, ancora oggi esiste una reticenza generale a discutere del caso Moro, di cui si parla solo in occasione delle ricorrenze del 16 marzo e del 9 maggio. Evidentemente, nonostante il trascorrere degli anni, permane un senso di colpa su quello che lo Stato poteva e doveva fare per la liberazione dello statista democristiano e che invece non ha fatto o non ha fatto completamente.

Per le ragioni sinteticamente esposte i proponenti ritengono opportuna l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro che abbia il compito di fare luce sugli elementi non ancora chiariti e sugli elementi di nuova conoscenza che possono contribuire a individuare responsabilità finora inedite di singoli o di apparati al fine, tra gli altri, di potenziare e migliorare la possibilità di difesa dello Stato democratico.

«Noi non vogliamo essere gli uomini del passato, ma quelli dell'avvenire. Il domani non appartiene ai conservatori e ai tiranni; è degli innovatori attenti, seri e senza retorica. E quel domani nella civile società appartiene, anche per questo largamente, alla forza rivoluzionaria del Cristianesimo. Lasciate, dunque, che i morti seppelliscano i loro morti, noi siamo diversi, vogliamo essere diversi da un mondo ormai ampiamente superato», sono parole di Aldo Moro ed è anche ripensando a

queste parole, a questo testamento spirituale, che intendiamo portare avanti l'iniziativa. Non vogliamo inchiodare la nostra Repubblica e le nuove generazioni a fatti avvenuti 35 anni fa, ma vogliamo poter interrogare quei fatti nella consapevolezza che da quelle risposte potranno venire gli insegnamenti giusti per fare dell'Italia una democrazia ancora più piena, libera, responsabile e compiuta.

Di seguito si illustrano gli articoli.

L'articolo 1 istituisce la Commissione ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e ne determina i compiti. In particolare, la Commissione ha il compito di accertare eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio del presidente Moro ed eventuali responsabilità riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati o alle persone ad essi appartenuti o appartenute.

L'articolo 2 pone alla Commissione il termine di diciotto mesi per completare i propri lavori e prevede che essi si concludano con una relazione da presentare al Parlamento. Sono ammesse relazioni di minoranza.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione che consta di 50 membri: 25 senatori e 25 deputati, scelti dai rispettivi Presidenti di Assemblea. Il criterio di composizione è la proporzionalità al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nei dieci giorni successivi la nomina dei componenti, i Presidenti delle due Assemblee convocano la Commissione, affinché costituisca l'ufficio di presidenza. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Se nessun candidato raggiunge tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. Per l'elezione dei due

vicepresidenti e dei due segretari, ciascun membro della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l'elezione del presidente.

L'articolo 4 disciplina, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, le audizioni a testimonianza. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché l'applicazione dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Resta ferma la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Non è di contro opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio. Riguardo poi al segreto di Stato, si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Tale legge ha espressamente escluso (articolo 39, comma 11) che possano essere oggetto di segreto di Stato i fatti eversivi dell'ordine costituzionale, i fatti di terrorismo, quelli costituenti i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati di mafia di cui agli articoli 416-*bis* (Associazione di tipo mafioso) e 416-*ter* (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale.

L'articolo 5 stabilisce i poteri e i limiti della Commissione e disciplina la richiesta di atti e documenti. I poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta sono analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, come prevede l'articolo 82 della Costituzione. È però prevista una specifica limitazione: la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né può disporre limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti dagli

organi ed uffici della pubblica amministrazione. Soprattutto, la Commissione può chiedere copie di atti e di documenti di procedimenti giudiziari o di altri organi inquirenti in corso (oltre che di altre inchieste parlamentari, senza che in tal caso le sia opponibile un segreto funzionale). L'autorità giudiziaria può altresì assumere essa stessa l'iniziativa della trasmissione. Gli atti e i documenti possono essere richiesti dalla Commissione anche in deroga all'articolo 329 (Obbligo del segreto) del codice di procedura penale — fermo restando per la Commissione l'obbligo di mantenere il segreto. L'autorità giudiziaria, tenuta alla trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti dalla Commissione, può ritardarla di sei mesi, purché con decreto motivato e per ragioni solo di natura istruttoria. Il decreto può essere rinnovato. Chiuse le indagini preliminari, esso tuttavia perde efficacia né può essere rinnovato. Degli atti e documenti acquisiti, la Commissione stabilisce quali non debbano essere divulgati.

L'articolo 6 prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto, i collaboratori, o chiunque concorra al compimento di atti di inchiesta o ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Il vincolo del segreto è sanzionato penalmente, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La stessa previsione sanzionatoria si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, gli atti e documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna della Commissione. Quando la Commissione lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'avvio dell'attività d'inchiesta. La Commissione può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di collaboratori. Il regolamento interno è

tenuto a stabilire il numero massimo di collaborazioni di cui possa avvalersi la Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione (35.000 euro per il 2014 e 25.000 per il 2015) sono ripartite per metà a carico del bilancio

interno di ciascun ramo del Parlamento. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti, acquisiti e prodotti.

L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata « Commissione » con il compito di accertare:

a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

ART. 2.

(Durata della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

ART. 3.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque depu-

tati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 4.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto

dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per

ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro 35.000 per l'anno 2014 e ad euro 25.000 per l'anno 2015 sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0013560